DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1983

concernente gli aiuti che il governo francese intende concedere a favore di Sacilor e Usinor

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(83/393/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2320/81/CECA della Commissione, del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

dopo aver invitato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della suddetta decisione, gli interessati a presentare le loro osservazioni (2), ed averne preso atto,

I

considerando che con telex n. 74, del 19 febbraio 1982, della propria rappresentanza permanente il governo francese ha notificato alla Commissione un progetto di aiuti a favore di Usinor e Sacilor; che con lettere del 30 settembre 1982 il governo francese ha inoltre sottoposto alla Commissione un complesso di aiuti progettati a favore di questi stessi gruppi; che la Commissione, in esito ad un primo esame della compatibilità di questi aiuti con i criteri degli articoli 2, 3 e 5 della decisione n. 2320/81/CECA, è giunta, sulla base degli elementi di informazione fornitile dal governo francese, alla conclusione che la riduzione delle capacità proposte era insufficiente a giustificare la totalità degli aiuti notificati e che il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria delle imprese beneficiarie non era assicurato; che, nondimeno, lo sforzo di ristrutturazione avviato nei settori dei prodotti piani e degli acciai speciali, nonché la necessità di consentire alle imprese di realizzare con urgenza in questi settori gli investimenti atti ad assicurarne l'ammodernamento, giustificavano l'autorizzazione di una parte degli aiuti notificati;

considerando che la Commissione ha di conseguenza autorizzato gli aiuti destinati a finanziare gli investimenti previsti nei settori dei prodotti piani e degli acciai speciali, nonché gli aiuti di funzionamento destinati alla copertura delle perdite delle imprese sino alla fine dell'esercizio 1982; che essa ha invece avviato la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA nei confronti degli aiuti previsti per il finanziamento degli investimenti da realizzare nel settore dei prodotti lunghi, nonché nei confronti degli aiuti di funzionamento notificati per l'esercizio 1983; che a tal fine, in data 8 aprile e 26 novembre 1982, la Commissione ha inviato due lettere al governo francese invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni al riguardo;

II

considerando che il governo francese non ha risposto all'invito menzionato più sopra;

considerando che, nelle loro risposte, due altri Stati membri si sono dichiarati d'accordo con le conclusioni della Commissione;

considerando, d'altra parte, che il governo francese ha, con lettera del 28 giugno 1983, riveduto l'ammontare degli aiuti di funzionamento notificati il 30 settembre 1982 e ne ha chiesto la proroga sino al 31 dicembre 1984; che il governo francese ha proposto nuove riduzioni di capacità di laminati a caldo;

III

considerando che gli aiuti ancora oggetto delle procedure avviate sono i seguenti:

— aiuti agli investimenti:
 — 6,160 miliardi di FF,
 — garanzia sui prestiti chiesti alla CECA;
— aiuti di funzionamento:
 18,664 miliardi di FF;
— aiuti per la chiusura:
 1 miliardo di FF;

considerando che, a contropartita dell'insieme degli aiuti notificati, il governo francese ha proposto una riduzione netta di capacità di laminati a caldo di 5,357 milioni di tonnellate; che questa proposta è servita in parte a giustificare gli aiuti autorizzati nel 1982;

IV

considerando che i summenzionati aiuti sono concessi in parte sotto forma di conferimenti di capitale o eventual-

(1) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.
(2) GU n. C 189 del 23. 7. 1982, pag. 3; GU n. C 63 dell'8. 3. 1983, pag. 2.

mente di anticipi da parte di azionisti e, per la rimanenza, tramite un meccanismo specifico fuori bilancio che provvederà alla raccolta presso i risparmiatori di fondi che verranno versati alle imprese a basso tasso di interesse, mentre lo Stato provvederà, con stanziamenti di bilancio, alla copertura degli impegni assunti sul mercato finanziario (oneri per interessi ed ammortamenti); che l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 2320/81/CECA dispone che la nozione di aiuto comprende anche gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dagli Stati membri a favore delle imprese siderurgiche da essi controllate direttamente o indirettamente, e che non configurano il normale apporto di capitale di rischio secondo la prassi societaria in uso in una economia di mercato; che, tenuto conto della situazione finanziaria di Usinor e Sacilor, nonché del comportamento che in circostanze analoghe terrebbe un imprenditore privato, qualsiasi conferimento destinato ad assicurare la ricapitalizzazione di questi due gruppi contiene inevitabilmente elementi di aiuto;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, prevede che l'impresa beneficiaria deve aver avviato un programma di ristrutturazione idoneo a ripristinare la competitività dell'impresa ed a renderla finanziariamente efficiente, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato; che nella fattispecie il programma di ristrutturazione di Usinor e Sacilor ne consente il ripristino della competitività soltanto nell'ipotesi di un'evoluzione favorevole del volume delle vendite fra il 1980 ed il 1986; che una siffatta evoluzione non corrisponde alle previsioni formulate nel quadro degli Obiettivi generali acciaio; che, di conseguenza, il ripristino della competitività di queste imprese, ed in particolare di Sacilor, appare dubbio; che appaiono pertanto indispensabili nuovi provvedimenti, intesi, in particolare nel settore dei prodotti lunghi, all'eliminazione di impianti che, essendo vetusti o inadatti alle esigenze del mercato, gravano sui risultati di gestione delle imprese interessate; che tale sforzo è tanto più giustificato in quanto l'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e l'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 2320/81/CECA prevedono che l'ammontare e l'intensità degli aiuti agli investimenti e di funzionamento devono essere giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato; che occorre inoltre assicurare un'equa ripartizione delle riduzioni di capacità necessarie per ottenere una riduzione a livello della Comunità di 30 – 35 milioni di tonnellate di capacità di laminati a caldo, ciò che, alla luce degli Obiettivi generali acciaio, appare necessario per consentire il ritorno ad un tasso di utilizzazione minimo, tale da garantire l'efficienza economico-finanziaria dell'industria siderurgica comunitaria in normali condizioni di mercato; che a tal fine, pur tenendo conto dello sforzo di ristrutturazione attuato e degli aiuti concessi prima del 1980, un ulteriore sforzo deve essere compiuto dalla siderurgia francese; che, oltre alle riduzioni già proposte, la siderurgia francese deve pertanto ridurre le sue capacità di laminati a caldo di 630 000 tonnellate; che occorre prevedere un termine per l'individuazione delle ulteriori chiusure da effettuare;

V

considerando che la Commissione deve vigilare sulla concessione degli aiuti e sull'osservanza delle condizioni da essa imposte;

considerando che le riduzioni di capacità devono essere operate mediante la chiusura di impianti di produzione di laminati a caldo di cui la Commissione deve poter verificare il carattere definitivo; che le riduzioni nette di capacità tengono conto degli eventuali aumenti risultanti dai programmi di investimento approvati; che, nel quadro della realizzazione dell'obiettivo dell'adeguamento delle capacità produttive alla domanda, ogni nuova capacità creata deve essere compensata da una nuova chiusura;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 2320/81/CECA prevede che i programmi di ristrutturazione delle imprese sovvenzionate devono essere idonei a ripristinarne la competitività e a renderle finanziariamente efficienti in normali condizioni di mercato; che la Commissione deve pertanto verificare che gli aiuti contribuiscano effettivamente al ripristino della competitività ed efficienza;

considerando che la Commissione può autorizzare aiuti soltanto a favore di imprese che siano in regola con il complesso degli obblighi che ad esse incombono in forza del trattato CECA;

considerando che l'autorizzazione degli aiuti previsti lascia impregiudicate le decisioni che la Commissione potrebbe eventualmente adottare in forza degli articoli 65 e 66 del trattato CECA;

considerando che esiste una disciplina di quote di produzione [1] ai sensi dell'articolo 58 del trattato CECA e che la sua proroga appare necessaria;

VI

considerando che, tenuto conto di quanto precede, la Commissione può autorizzare gli aiuti previsti purché

[1] GU n. L 191 dell'1. 7. 1982, pag. 1.

siano rispettate le condizioni e le modalità da essa stabilite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I sottoelencati aiuti che il governo francese intende concedere a favore di Sacilor e Usinor sono compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune nella misura in cui sono rispettate le condizioni e le modalità previste degli articoli da 2 a 5 della presente decisione:

— aiuti agli investimenti:
 — 6,160 miliardi di FF,
 — garanzia su prestiti chiesti alla CECA;
— aiuti di funzionamento:
 18,664 miliardi di FF;
— aiuti alla chiusura:
 1 miliardo di FF.

Articolo 2

1. Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui all'articolo 1 procedono a nuove riduzioni nette di capacità produttive di almeno 630 000 tonnellate di laminati a caldo rispetto a quelle che hanno costituito la contropartita all'autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione e alla riduzione netta di 620 000 tonnellate successivamente offerta dal governo francese. Questa contropartita può anche essere fornita da altre imprese.

2. Alla Commissione saranno trasmessi entro il 31 gennaio 1984 l'elenco degli impianti che verranno chiusi, unitamente alle relative date di chiusura, nonché il totale degli aumenti di capacità risultanti da investimenti, in modo da consentirle di accertare che si giunga effettivamente alle riduzioni nette di capacità precisate nel paragrafo 1; le chiusure devono aver luogo entro il 31 dicembre 1985.

Articolo 3

Gli aiuti possono essere erogati soltanto se la Commissione ha potuto accertare che l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa beneficiaria può essere raggiunta entro la fine del 1985.

Articolo 4

1. È possibile il versamento di aiuti se, in seguito ad una domanda del governo francese in cui si precisano l'ammontare, la forma e l'obiettivo degli aiuti, nonché l'impresa beneficiaria, la Commissione accerta che ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2 e 3, o ne sussiste una parte sufficiente, e che l'impresa di cui trattasi soddisfa ai suoi obblighi rispetto alle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda le quote di produzione.

2. Tuttavia, gli aiuti strettamente necessari alla continuazione delle attività delle imprese interessate sino al 31 gennaio 1984 possono essere versati, a condizione che queste imprese soddisfano ai loro obblighi rispetto alle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda le quote di produzione, se, in seguito ad una domanda del governo francese in cui si precisano l'ammontare, la forma e l'obiettivo degli aiuti, la Commissione ha accertato che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2 o ne sussiste una parte sufficiente.

Articolo 5

1. Gli aiuti a favore degli investimenti possono essere concessi soltanto a condizione che, in seguito alla dichiarazione dei programmi di investimento nei casi in cui essa è richiesta ai sensi della decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981 (1), la Commissione abbia emesso su tali programmi un parere favorevole ai sensi dell'articolo 54 del trattato CECA.

2. Gli aiuti a favore degli investimenti sono versati in funzione dei pagamenti che le imprese devono effettuare per i loro investimenti.

Articolo 6

1. Nell'ambito del controllo esercitato sulla regolarità dei versamenti degli aiuti rispetto alle condizioni e modalità previste dalla presente decisione, la Commissione può chiedere che le relazioni semestrali che le vengono comunicate conformemente all'articolo 9 della decisione n. 2320/81/CECA contengano informazioni sui progressi compiuti dalle imprese beneficiarie degli aiuti verso l'efficienza finanziaria.

2. per consentirle di accertare che il versamento degli aiuti a favore degli investimenti ha luogo conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione riceverà, agli inizi di ogni trimestre, informazioni:
— sui pagamenti che le imprese dovranno effettuare nel corso del trimestre considerato, sia per i valori già realizzati, sia a titolo di acconto sui lavori futuri;
— sugli aiuti agli investimenti che saranno versati nel corso dello stesso periodo.

3. La Commissione può inoltre, con ispezioni in loco, verificare che le riduzioni di capacità produttive di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono state effettivamente operate.

(1) GU n. L 333 del 20. 11. 1981, pag. 35.

Articolo 7

1. Fatte salve le sanzioni che il trattato CECA l'autorizza ad adottare, la Commissione può in ogni momento esigere la sospensione del pagamento degli aiuti qualora constati:

— che gli aiuti sono stati versati senza che siano state rispettate le condizioni per la loro autorizzazione previste nella presente decisione;

— che le relazioni semestrali che le sono trasmesse giustificano dubbi sul ripristino dell'efficienza finanziaria dell'impresa interessata entro la fine del 1985. In tal caso, la Commissione può imporre ulteriori condizioni in materia di ristrutturazione dell'impresa;

— che l'impresa beneficiaria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda la disciplina di quote di produzione, istituita in forza dell'articolo 58, e le regole in materia di prezzi.

2. Il versamento degli aiuti può essere ripreso soltanto dopo che la Commissione ha potuto determinare se ed in quale misura le infrazioni accertate rendono necessaria una riduzione dell'ammontare degli aiuti che restano da concedere.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione